

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno Lunedì 30 **del mese di** Novembre
dell' anno 2009 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Muzzarelli Maria Giuseppina	Vicepresidente
2) Bruschini Marioluigi	Assessore
3) Campagnoli Armando	Assessore
4) Dapporto Anna Maria	Assessore
5) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
6) Pasi Guido	Assessore
7) Peri Alfredo	Assessore
8) Rabboni Tiberio	Assessore
9) Ronchi Alberto	Assessore
10) Sedioli Giovanni	Assessore
11) Zanichelli Lino	Assessore

Presiede la Vicepresidente Muzzarelli Maria Giuseppina
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore Zanichelli Lino

Oggetto: "APPROVAZIONE REGIME DI AIUTI ALL'OCCUPAZIONE A SEGUITO DEL REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008".

Cod.documento GPG/2009/2216

Num. Reg. Proposta: GPG/2009/2216

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il Trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 87 e 88;

Richiamati i Regolamenti (CE):

- n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
- n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/06 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) ed in particolare gli articoli 40, 41 e 42;

Richiamato il Quadro Strategico nazionale per il 2007/2013 previsto dall'art. 27 del Regolamento generale CE 1083/2006 sui

Fondi Strutturali, approvato con Decisione comunitaria C(2007)3329 del 13/07/2007;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 15/06/2007 n. 036 concernente "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013";

Vista la propria deliberazione n. 1681/2007 "Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna FSE Obiettivo 2 'Competitività Regionale e Occupazione' 2007-2013 - Presa d'atto della decisione di approvazione della Commissione Europea ed individuazione dell'Autorità di Gestione e delle relative funzioni e degli Organismi Intermedi";

Viste:

- la legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- il D.lgs. 19 dicembre 2002 , n.297 "Disposizioni modificative e correttive del D.lgs. 21 aprile 2000, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a) della L.17 maggio 1999, n.144";
- la legge regionale 30 giugno 2003 n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione fra loro";
- la legge regionale 1 agosto 2005 n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro";

Vista la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 117/07 "Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2007/2010";

Considerato che:

- la Regione intende incentivare, attraverso l'approvazione di appositi avvisi, l'assunzione di persone svantaggiate e disabili tramite contributi a imprese localizzate sul suo territorio, sia attraverso il POR FSE 2007-2013, o comunque con risorse pubbliche regionali o di altra provenienza che si rendessero disponibili nel periodo di vigenza del regime;
- a tale scopo è necessario definire le modalità di attuazione e di finanziamento delle azioni che, individuando come beneficiari le imprese, rientrano nel campo di applicazione della

summenzionata disciplina degli aiuti di stato destinati all'occupazione;

Sentite le Amministrazioni provinciali;

Vista la L.R. n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 1057/2006 "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta Regionale.Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";
- n. 1663/2006 "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente.";
- n. 1173/2009 "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2009)";
- n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia

a voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni in narrativa indicate e qui integralmente richiamate, le modalità di attuazione e di finanziamento, descritte nell'Allegato A) "Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della Regione Emilia-Romagna appartenenti ai settori esposti alla concorrenza internazionale, rivolti a favorire l'occupazione" che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale, delle azioni finalizzate all'assunzione di persone svantaggiate e disabili, sia attraverso il POR FSE 2007-2013, o comunque con risorse pubbliche regionali o di altra provenienza che si rendessero disponibili nel periodo di vigenza del regime;
2. di contenere la vigenza di quanto previsto dalla presente deliberazione entro il 30 giugno 2014;

3. di trasmettere alla Commissione, entro venti giorni lavorativi, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, una sintesi delle informazioni relative al presente regime d'aiuto secondo il modello di cui all'allegato III del regolamento generale di esenzione e pubblicare su un sito internet, comunicato alla Commissione Europea nella scheda di sintesi in questione, il presente atto;
4. di pubblicare la presente deliberazione, comprensiva dell'allegato A) quale parte integrante, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della Regione Emilia-Romagna appartenenti ai settori esposti alla concorrenza internazionale, rivolti a favorire l'occupazione

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Con il presente atto, la Regione Emilia-Romagna disciplina l'erogazione degli aiuti di Stato all'occupazione, in conformità agli articoli 40, 41 e 42 del Regolamento CE n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie L 214 del 9.08.2008 (di seguito il 'Regolamento generale di esenzione').

Articolo 2 - Campo di applicazione

1. La disciplina di cui al presente atto si applica ai regimi di aiuti di Stato che hanno come finalità l'assunzione a tempo determinato (esclusivamente per i disabili psichici con contratti superiori a 6 mesi, così come previsto dalle linee guida del fondo regionale disabili) o indeterminato, a tempo pieno o parziale, finanziate con risorse sia del POR FSE 2007-2013 che del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili ed anche con altre risorse pubbliche disponibili per le stesse finalità, ad eccezione di quelle stanziare nel Programma PARI, per le quali è previsto uno specifico regime di aiuti.
2. Sono tuttavia escluse: le assunzioni effettuate dalle società di somministrazione di lavoro, le assunzioni effettuate con contratto di apprendistato, di inserimento, a tempo intermittente, nonché le assunzioni conseguenti alla trasformazione dei contratti¹ (qualsiasi trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, da causa mista in altri contratti, da tempo parziale a tempo pieno o viceversa, da tempo ripartito a normale contratto subordinato)².
3. Sulla base del presente atto non possono essere erogati aiuti:

¹ Non è una trasformazione di contratto ma una vera e propria assunzione quella relativa al prestatore di lavoro da parte dell'utilizzatore ai sensi dell'articolo 23, comma 8 del Decreto Legislativo 276/2003 o del lavoratore a progetto o accessorio, disciplinato dal Titolo VII, dello stesso Decreto.

² Per l'incentivazione della trasformazione dei contratti indicati e di qualunque altro analogo è necessario procedere con previa notifica alla Commissione Europea.

- a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costruzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione o condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
 - a favore di imprese in difficoltà³;
 - a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero di aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione Europea e che, successivamente, non li abbiano restituiti o depositati in un conto bloccato.
4. Il presente atto non si applica agli aiuti che, erogati alla stessa impresa o allo stesso stabilimento, superino l'importo lordo indicato per ciascuna tipologia di aiuto, di cui al seguente articolo 3. Tali erogazioni sono soggette all'obbligo di previa notifica alla Commissione Europea.
5. Il presente atto non si applica qualora il beneficiario, sulla base di specifiche indicazioni in tal senso del bando applicativo o dell'atto di attuazione, opti per l'erogazione dell'aiuto in conformità al Regolamento CE 1998/2006 sugli aiuti di importanza minore (de minimis). Tuttavia, non potranno scegliere di ricevere gli aiuti in de minimis quei beneficiari che operino in uno dei settori elencati nella scheda 1 allegata al presente atto.

Articolo 3 - Tipologie di aiuto

Il presente atto disciplina separatamente le seguenti tipologie di aiuto:

- aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili;
- aiuti supplementari legati all'occupazione di lavoratori disabili.

Articolo 4 - Lavoratori svantaggiati

Gli aiuti per l'assunzione di "lavoratori svantaggiati" si conformano all'articolo 40 del Regolamento generale di esenzione.

³ Per "impresa in difficoltà" si intende:

- per le imprese di grandi dimensioni, un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
- per le PMI, un'impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, del Regolamento generale di esenzione per categoria.

Rientrano tra i "lavoratori svantaggiati" le seguenti categorie di soggetti:

1. disoccupati e inoccupati da almeno 6 mesi, ai sensi del D.Lgs. 297/02, oppure in mobilità da almeno 6 mesi, sospesi dall'occupazione da almeno 6 mesi in base alle liste d'iscrizione ai centri per l'impiego. Il periodo minimo di 6 mesi può derivare anche da un combinazione dei tre casi precedenti;
2. disoccupati che non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
3. disoccupati e inoccupati che hanno superato i 50 anni di età;
4. adulti disoccupati o inoccupati che vivono soli con una o più persone a carico;
5. disoccupati o inoccupati donne per le quali è richiesta l'assunzione da parte di imprese attive nei settori dell'agricoltura, pesca, estrazione di minerali, attività manifatturiere, costruzioni, produzione e distribuzione di energia elettrica, acqua e gas, trasporti, magazzinaggio, comunicazioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici;
6. disoccupati ai sensi del D.Lgs. 297/02 appartenenti alla minoranza rom.

Si definisce "lavoratore molto svantaggiato" colui che presenta da almeno 24 mesi la stessa condizione di cui al precedente punto 1.

Articolo 5 - Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati

1. Ove l'assunzione riguardi uno dei soggetti elencati all'articolo 4, può beneficiare dell'aiuto qualsiasi impresa il cui stabilimento che effettua l'assunzione è localizzato sul territorio della Regione Emilia-Romagna, operante in qualsiasi settore economico, escluso quello carbonifero.^{4 5}
2. L'assunzione di un lavoratore svantaggiato non deve necessariamente corrispondere ad un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato o dell'impresa richiedente. Tuttavia, il posto o i posti occupati non devono essersi resi vacanti a seguito di licenziamento per riduzione del personale, durante i 12 mesi precedenti.

⁴ Il riferimento è fatto ai seguenti settori ISTAT 2007:

05 Estrazione di carbone

05.1 Estrazione di antracite

05.2 Estrazione di lignite

09.9 Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali

⁵ Per poter erogare aiuti all'occupazione in favore di imprese operanti in questi settori è necessario procedere tramite previa notifica presso la Commissione Europea.

3. L'impresa beneficiaria può presentare la domanda per ottenere il contributo per l'assunzione di un lavoratore "svantaggiato" anche successivamente all'assunzione, se detta assunzione determina un aumento netto dei lavoratori "svantaggiati" presenti presso l'impresa beneficiaria. Se, invece, l'assunzione sovvenzionata non determina un aumento netto dei lavoratori "svantaggiati" presenti nell'impresa beneficiaria, allora la domanda per ottenere il contributo deve essere presentata prima di effettuare l'assunzione. Se grande impresa, oltre a presentare la domanda prima di effettuare l'assunzione, essa deve anche dimostrare l'effetto incentivante dell'aiuto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 del Regolamento generale d'esenzione, cioè dimostrare che l'assunzione determina un aumento netto dell'insieme dei lavoratori occupati presso l'impresa rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
4. L'aiuto è condizionato al garantire al lavoratore la continuità dell'impiego per un periodo non inferiore a 12 mesi (o 24 mesi nel caso di soggetto molto svantaggiato), fatto salvo il licenziamento per giusta causa e le dimissioni volontarie. In queste due ultime eventualità, il datore di lavoro non perde diritto al contributo, ma il suo ammontare è adeguato al diminuito costo salariale del lavoratore considerato.

Articolo 6 - Intensità dell'aiuto nel caso di assunzione di un lavoratore svantaggiato

1. L'intensità massima di aiuto all'occupazione per l'assunzione di uno dei soggetti individuati al precedente articolo 4 non può superare il 50% del costo salariale lordo⁶ dei 12 mesi successivi all'assunzione. Tuttavia, ove si tratti dell'assunzione di un soggetto "molto svantaggiato" (disoccupato da almeno 24 mesi), il contributo può corrispondere al 50% dei primi 24 mesi successivi all'assunzione. In ogni caso, per un più breve periodo di continuità lavorativa, dovuto a licenziamento per giusta causa o dimissioni volontarie, l'aiuto sarà decurtato in misura corrispondente.
2. Per quanto riguarda la possibilità di cumulare gli aiuti erogati in base alla presente delibera, si rimanda a quanto previsto dall'articolo 10 del presente atto.
3. Non possono essere erogati aiuti superiori a 5 milioni di Euro per impresa per anno.

⁶ Il costo salariale lordo comprende:

- a) la retribuzione lorda, prima delle imposte;
- b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e
- c) i contributi assistenziali per figli e familiari.

Articolo 7 - Lavoratori disabili

1. Gli aiuti per l'assunzione di "lavoratori disabili" si conformano all'articolo 41 del Regolamento generale di esenzione.
2. Ai fini del presente regime di aiuti, si considerano lavoratori disabili coloro che sono riconosciuti tali dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1999 - Supplemento Ordinario n. 57 nonché da altre leggi speciali sul collocamento delle persone con disabilità.

Articolo 8 - Aiuti all'assunzione di lavoratori disabili

1. Per l'assunzione dei "lavoratori disabili" si applicano le condizioni previste al precedente articolo 5.
2. L'intensità dell'aiuto è il 75% del costo salariale lordo degli anni di occupazione sovvenzionati. Tale periodo viene indicato negli avvisi emessi per il finanziamento delle assunzioni oppure, nel caso del Fondo Nazionale Disabili, in successivi atti attuativi regionali.

Per quanto riguarda la possibilità di cumulare gli aiuti erogati in base alla presente delibera, si rimanda a quanto previsto dall'articolo 10 del presente atto e al seguente paragrafo.

3. I contributi di cui all'articolo 13 della Legge 68/99 (fiscalizzazione degli oneri sociali) devono, se riconosciuti all'impresa beneficiaria, cumularsi con quelli erogati in base al presente articolo nel rispetto dell'intensità indicata del 75% del costo salariale lordo degli anni di occupazione sovvenzionati, secondo le specificazioni riportate al precedente punto 2.
4. Non possono essere erogati aiuti superiori a 10 milioni di Euro per impresa per anno.

Articolo 9 - Aiuti supplementari legati all'occupazione di lavoratori disabili

1. Gli aiuti supplementari legati all'occupazione di lavoratori disabili si conformano all'articolo 42 del Regolamento generale di esenzione.
2. Nel rispetto delle condizioni di ammissibilità della spesa al cofinanziamento del FSE o delle leggi nazionali di finanziamento del regime, di cui al regolamento 1081/2006 art. 11, l'impresa che assume "lavoratori disabili" può beneficiare anche di aiuti

erogati a fronte dei costi aggiuntivi che essa deve sostenere per:

- l'adeguamento dei locali;
- il tempo di lavoro impiegato dalle persone addette esclusivamente ad assistere il lavoratore o i lavoratori disabili;
- l'adeguamento o l'acquisto di attrezzature o software utilizzate dal lavoratore o dai lavoratori disabili e che l'impresa non avrebbe comprato per lavoratori senza handicap.

3. L'aiuto riferito ai costi di cui sopra può coprire la totalità di detti costi aggiuntivi e riguardare tutte le spese attinenti alle voci sopra citate, sostenute per l'inserimento lavorativo del disabile o eventuale successivo adeguamento, fino a 12 mesi successivi all'assunzione del lavoratore disabile, o comunque per tutta la durata del periodo di occupazione, anche se inferiore a 12 mesi.
4. L'aiuto riferito ai costi di cui al comma 1, cumulato con quello eventualmente ricevuto a titolo dell'articolo 14 della Legge 68/99 (trasformazione del posto di lavoro), può coprire la totalità di detti costi aggiuntivi e riguardare tutte le spese attinenti alle voci sopra citate, sostenute per l'inserimento lavorativo del disabile o eventuale successivo adeguamento, sostenute negli anni di occupazione sovvenzionati, secondo le specificazioni di cui all'art. 8 punto 2. I bandi di riferimento specificheranno la cumulabilità degli aiuti di cui al presente articolo con quelli di cui all'articolo 14 della Legge 68/99.
5. Non possono essere erogati aiuti superiori a 10 milioni di Euro per impresa per anno.

Articolo 10 - Cumulo

1. L'impresa beneficiaria può ricevere, oltre agli aiuti disciplinati dal presente regime, altri aiuti di stato riferiti a costi ammissibili diversi, sempre che questa possibilità non sia vietata dalla decisione della Commissione Europea che autorizza gli aiuti diversi da quelli disciplinati dal presente regime.
2. L'impresa beneficiaria può ricevere, per la stessa assunzione e per le stesse spese ammissibili, agevolazioni concesse con risorse pubbliche che non siano, però, classificabili come misure di aiuti di Stato.
3. L'impresa beneficiaria non può, invece, ricevere rispetto alle assunzioni di lavoratori svantaggiati e al loro costo salariale lordo, altri aiuti esentati in virtù del Regolamento 800/2008 ⁷

⁷ Si può trattare, ad esempio, di aiuti alla formazione che coprono il salario del lavoratore in formazione.

o aiuti de minimis di cui al Regolamento 1998/2006, ove tale cumulo porti al superamento delle intensità di aiuto specificate all'articolo 6.

-
4. L'impresa beneficiaria può cumulare, relativamente agli stessi costi ammissibili, gli aiuti a favore di lavoratori disabili, di cui agli articoli 8 e 9 del presente atto, con altri aiuti esentati in virtù del Regolamento 800/2008 (ma non con aiuti de minimis), purché tale cumulo non comporti una intensità di aiuto superiore al 100% dei costi ammissibili a contributo.
5. È indifferente, ai fini del cumulo, l'origine delle risorse della misura di aiuto. Dovranno quindi essere considerate ai fini del cumulo non solo misure di aiuto di Stato finanziate con risorse totalmente nazionali, regionali o provinciali, ma anche quelle alle quali contribuiscono i fondi strutturali europei oppure altri specifici fondi riferiti a diversi capitoli del bilancio dell'Unione Europea.

Articolo 11 - Assunzioni a tempo parziale

Nel caso di assunzioni a tempo parziale si applicano tutte le norme previste dai precedenti articoli da 2 a 12. Tuttavia, se, come previsto dalla normativa applicabile⁸, il datore di lavoro ed il lavoratore si accordano per mutare il monte ore dedotto nel contratto, incidendo così sul costo salariale lordo preso in considerazione per il calcolo dell'aiuto, l'ammontare di detto aiuto sarà automaticamente modificato in caso di diminuito costo salariale, mentre può essere adeguato nell'ipotesi di un costo salariale più alto solo se previsto dall'amministrazione concedente.

Articolo 12 - Stanziamento finanziario

Lo stanziamento complessivo per l'attuazione del presente regime di aiuti è pari a 15 milioni di euro fino al 30.06.2014.

Articolo 13 - Obblighi procedurali

1. La Regione provvederà a conservare un registro dei singoli aiuti concessi in applicazione del presente atto contenente tutte le informazioni necessarie a verificare se le condizioni di esenzione dalla notifica previste dalla normativa comunitaria sono soddisfatte.
2. La Regione provvederà a conformarsi agli obblighi relativi all'invio della relazione annuale di cui al Regolamento 794/2004.

⁸ Si veda l'articolo 46 del Decreto Legislativo 276/2003.

3. La Regione si impegna a segnalare al beneficiario, tramite l'atto di concessione dell'aiuto, che tale aiuto, erogato sulla base della presente deliberazione, rispetto alla quale si specificherà il sito internet sul quale è pubblicata, è conforme all'articolo o agli articoli richiamati del Regolamento generale di esenzione.
4. In caso di richiesta di aiuti disciplinati dal presente regime le imprese dovranno trasmettere la dichiarazione di cui all'allegato 1, che illustra la loro posizione rispetto alla situazione di crisi e agli aiuti che la Commissione Europea ha dichiarato illegali e incompatibili.

ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) (*)

Il/la _____ sottoscritto/a _____ nato/a _____
_____ il _____, residente in _____, Via _____
_____ in qualità di **legale rappresentante** dell'impresa
_____ avente sede legale in _____,
Via _____,
Partita Iva e/o C.F. _____
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;

nel rispetto di quanto previsto dal regime di aiuti all'assunzione di cui alla DGR (in applicazione del regolamento generale di esenzione 800/2008).

Dichiara

- a) che l'impresa non versa attualmente in condizioni di difficoltà⁹;
- b) che l'impresa rappresentata non ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
oppure
- c) che l'impresa rappresentata ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune e di aver restituito tale aiuto o di averlo depositato in un conto bloccato.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo n° 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(Luogo, data)

Firma del dichiarante
(Il Legale rappresentante)

(*) la presente dichiarazione dovrà essere compilata dalla/le azienda/e che richiede (richiedono) l'aiuti all'assunzione

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è

⁹ Per "impresa in difficoltà" si intende:

- per le imprese di grandi dimensioni, un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
- per le PMI, un'impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, del Regolamento generale di esenzione per categoria.

sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata, assieme alla fotocopia, di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2009/2216

data 23/11/2009

IN FEDE

Cristina Balboni

omissis

L'assessore Segretario: Zanichelli Lino

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'